



Comune di Latina

Provincia di Latina

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE***

Approvato con deliberazione consiliare n .23 del 22/03/1999

Modificato con deliberazioni consiliari:

n. 34 del 15 marzo 2002

n. 67 del 04 aprile 2003

n. 39 del 30 aprile 2007

n. 31 del 29 maggio 2008

n. 45 del 28 maggio 2009

n. 11 del 28 maggio 2010

n.46 del 14 giugno 2016

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 2 DETERMINAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 3 LIMITI ALLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

ART. 4 REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE.

ART. 6 FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 7 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

ART. 8 ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

ART. 9 ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI

ART. 10 ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

ART. 11 SANZIONI

ART. 12 TUTELA GIUDIZIARIA

ART. 13 FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

ART. 14 FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 14 *bis* DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE IN SEDE DI RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 15 AUTOTUTELA

ART. 16 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1.

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principî dettati dal D. lgs.n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni, dal D. lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, dalla L. n. 296 del 27/12/2006 (L.F. 2007), dal D.L. n. 262/2006 convertito in L. n. 286/2006, e dal D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni di detto regolamento sono volte a individuare le entrate, a dettare i principî per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Articolo 2.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi e in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 3.

LIMITI ALLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Con riferimento alle entrate tributarie, il Regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Articolo 4.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 5.

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera di Giunta Comunale, ad eccezione delle aliquote e delle detrazioni dell'ICI, che, a decorrere dal 1/1/2007 sono di competenza del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 6, co.l del D.Lgs. 504/92, come modificato dall'art. 1, co. 156 della L. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007,) entro i limiti e nei termini stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario. Dal 1/1/2007, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera di Giunta entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve, altresì, essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura dei beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Articolo 6.

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra le forme previste tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26, 28 della Legge 08/06/1990, n. 142 così come sostituiti ed integrati dagli artt 30, 31, 32 e 27 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000);

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1. i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53, co.1 del D. Lgs. n. 446/97;

2. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3. la società di capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, co. 5, n. 3, del testo unico di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n°. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'Ente che la controlla;

4. le società di cui all'art. 113, co. 5, n. 2 del citato testo unico di cui al D. Lgs. N°. 267/2000, iscritte all'Albo di cui all'art. 53, co. 1, del D. Lgs. n. 446/97, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione devono risultare da apposita documentata

relazione del Dirigente contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi.

4. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

6. È esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori del Comune e loro parenti e affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle Società miste costituite o partecipate.

Articolo 7.

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Dirigenti ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il Dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento, nonché sanzionatoria. Appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. L5/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Articolo 8.

ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. È obbligo del comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con un'attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 07/08/1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli art. da 7 a 13.

3. In particolare, il Dirigente responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione di mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario incaricato, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione o con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 9.

ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione, presso l'ufficio preposto, delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

2. Presso l'ufficio competente dovrà, altresì, essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Articolo 10.

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo di funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione

indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi e dai 1/1/2007 a norma dell'art. 1, commi 161, 162 e 163 della legge 27/12/2006, n. 296.

2. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di fatto dell'imposta e le ragioni giuridiche che li hanno determinati, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e/o autotutela.

3. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 8, risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine fa il versamento.

4. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo dei soggetti incaricati per legge o tramite notifica a mezzo del servizio postale.

5. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Articolo 11.

SANZIONI

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei DD. LGS. Nn. 471, 472, 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito dei limiti massimi e minimi previsti dalla normativa vigente.

2. L'irrogazione della sanzione avviene mediante provvedimento del Funzionario Responsabile dell'imposta.

3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Articolo 12.

TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del

D. Lgs. 31/12/1992, n.546, il Dirigente di Settore del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente e a stare in giudizio, anche senza difensore.

2. Al fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o il concessionario ex art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n.446, debbono farsi assistere rispettivamente dall'Avvocatura comunale o da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Articolo 13.

FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Articolo 14.

FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/1910, n. 639, o con le procedure previste dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43 e successivamente sostituito ed integrato con D.Lgs. 26/2/1999 n. 46, e dal D.Lgs. 17/8/1999 a 326 come modificato dal D.Lgs.13/4/1999 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni nonché dalla L.248/2005.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. È attribuita al dirigente competente o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D.14/04/1910, n. 639.

4. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n.43 e successivamente sostituito e integrato con D.Lgs. 26/2/1999 n. 46, con D.Lgs. 17/8/1999 a 326 come modificato dal D.Lgs. 13/4/1999 a 112 e successive modificazioni e integrazioni, le attività necessarie alla riscossione competono al Dirigente competente o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.
5. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
6. È stabilito in €. 16,53 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

Articolo 14 bis.

Dilazione del pagamento delle somme dovute in sede di riscossione coattiva.

1. per le entrate iscritte a ruolo la ripartizione delle somme dovute è disposta ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 nel testo vigente.
2. Ove non previsto dagli specifici regolamenti che disciplinano le singole entrate, già adottati dall'Ente, ai fini della rateazione delle somme dovute in sede di riscossione coattiva realizzata secondo le forme dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, su richiesta del soggetto debitore che autocertifichi una situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica, il Responsabile della Riscossione può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute con le seguenti modalità: per importi fino a 1.500 euro potranno essere concesse fino a un massimo di 8 rate mensili mentre per importi superiori ad euro 1.500 potranno essere concesse 12 rate mensili, elevabili fino a 24 in ragione dell'importo complessivo del debito, comprensivo di eventuali interessi legali e/o moratori.
3. La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi.
4. Sulla base degli esiti della predetta istruttoria, la concessione della rateazione, in presenza di importi superiori a euro 10.000, potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione nella misura del tasso legale in vigore.
5. La richiesta di rateazione deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'Ente, entro il termine indicato dal titolo di pagamento e comunque non inferiore a giorni 60 dalla notifica del titolo.
6. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00.
7. L'importo dovuto verrà maggiorato dagli interessi calcolati a norma di legge in base al periodo di proroga, fatte salve specifiche disposizioni contenute in norme regolamentari che disciplinano le singole entrate.
8. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, maggiorato delle spese sostenute per la maggior rateazione; c) il debito non può essere più rateizzato.

Articolo 15.

AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la

gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. L5/12/1997, n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti:

2. In pendenza di giudizio, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori;

a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;

b) valore della lite;

c) costo della difesa;

d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Dirigente competente procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:

e) doppia imposizione;

f) errore di persona;

g) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

h) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;

l) sussistenza dei requisiti per la fruizione dei regimi agevolativi.

Articolo 16.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i Tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n.449.

Articolo 17.

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 1999. Le modifiche apportate al presente regolamento ed evidenziate nel testo, entrano in vigore il 1° gennaio 2016 ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.